



Giustizia Sportiva

DECISIONE N° 1/2017
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO

Pos. 2/2017

Riunita con l'intervento dei Sigg.ri:

| | | |
|------------------|---------------------|-------------------|
| RICCIULLI | Avv. Antonio | Presidente |
| MENNUNI | Avv. Antonio | Componente |
| GULLOTTA | Avv. Fabio | Componente |

Sul Reclamo proposto dall'ASD T.T. COSIO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale Lombardia emessa in data 23 dicembre 2016, notificata alla parte in data 12 gennaio 2017, all'udienza del giorno 17/01/2017, la Corte, a scioglimento della riserva, ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Con atto pervenuto via pec il 16/01/2017, ASD TT COSIO ha proposto reclamo avverso la decisione in epigrafe, con la quale il G.S.T. Lombardia, visto lo schieramento dell'atleta Bianca Cornaggia negli incontri di serie D2 maschile, nonché nel campionato serie D1 maschile e ritenuta la fattispecie soggetta all'art. 31 comma 6 del Regolamento Attività a Squadre (parte generale) 2016/2017 in base al quale *"nei campionati a squadre maschili delle serie regionali è possibile utilizzare, atlete del settore femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa società e non possono avere una classifica superiore alla 3a categoria (classifica individuale al 1 luglio di ogni anno) e possono disputare qualsiasi campionato di serie maschile (che dovrà essere sempre lo stesso per la tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel settore femminile nazionale o regionale"* aveva irrogato a carico del sodalizio la sanzione prevista dall'art. 26 del Regolamento Attività a Squadre (parte generale) 2016/2017 per l'ipotesi di

ITTF • ETTU





“presentazione di squadra incompleta” ritenuta “quella più prossima a quella congrua e comunque quella minimamente applicabile”.

A sostegno del reclamo, ASD T.T. COSIO deduceva che:

- “1. Nell’art. 31 comma 6 del regolamento a squadre citato nella sentenza si include erroneamente la serie D2 facente parte della serie regionale mentre nel regolamento a squadre parte generale 2016/2017, nell’art. 1 comma 2 e seguentemente nell’art. 2 comma 5 si fa netta distinzione tra serie provinciale e regionale pertanto la nostra applicazione della norma risulta corretta perché stando alle definizioni del regolamento la serie D2 fa parte del campionato provinciale con consiglio, calendarizzazione ed organizzazione ben distinte ed indipendenti [...];
2. [...] in passato per la medesima fattispecie non sono state rilevate irregolarità ed omologati i risultati”.

All’udienza di discussione del 17 gennaio 2017 la CSA si riservava di decidere.

Il reclamo è fondato e merita accoglimento.

E’ infatti pacifico che il divieto previsto dall’art. 31 comma 6 qui sopra citato trovi applicazione nei soli *“campionati a squadre maschili delle serie regionali”*, tale essendo quello di serie D1 ma non anche quello di serie D2 maschile, espressamente classificato come *“provinciale”* dal Regolamento Generale Attività a Squadre 2016/2017 per la Regione Lombardia.

Al venir meno dell’addebito consegue l’annullamento della sanzione irrogata.

L’accoglimento del primo motivo di gravame assorbe e supera ogni altra doglianza dedotta in reclamo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo ed annulla il provvedimento impugnato

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso ai servizi di giustizia sportiva.

Manda la Segreteria Organi di Giustizia per gli adempimenti di rito.

Roma lì, 20 gennaio 2017

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli